

PRO SITO

PRO SITO

03/04/2008 Economy	3
LA FUTUROPOLI MADE IN ITALY	
03/04/2008 Libero Mercato	5
Illy alle prese con 440 milioni di derivati sparsi per il Friuli Venezia Giulia	
03/04/2008 La Padania	6
Roma fa piangere le casse dei Comuni	
03/04/2008 ItaliaOggi - Numero 080	7
Inesigibilità, procedura ad hoc	
03/04/2008 Il Sole 24 Ore	8
Focus sul maggior gettito Ici	
03/04/2008 Il Sole 24 Ore	9
Addizionale sempre sanabile	
03/04/2008 Il Sole 24 Ore	10
Il Fisco rimette a punto i controlli sugli agenti	
03/04/2008 Il Sole 24 Ore	12
Sud, bonus assunzioni con istanza a Pescara	
03/04/2008 Il Sole 24 Ore	14
Negli enti compensi senza Irap	
03/04/2008 Il Sole 24 Ore	15
Effetto impianti sulle locazioni	

PRO SITO

10 articoli

URBANISTICA

LA FUTUROPOLI
MADE IN ITALY

Una città di 30 milioni di metri quadrati. Mezzo milione d'abitanti. Oltre 120 miliardi di euro d'investimento. Per disegnarla, il governo russo ha scelto un architetto italiano: Dante Benini. di Ilaria Molinari

■ Russia, città di Novgorod, 500 chilometri circa a est di Mosca, lungo le rive del fiume Volga. Un centro in piena espansione, cuore dei commerci con l'Oriente, dove multinazionali come Coca-Cola e Renault hanno già aperto stabilimenti. È qui che il governatore della regione, Valery Shantsev, ha deciso di fare le cose in grande: estendere la città di 30 milioni di metri quadrati, di fronte al centro storico sulla riva orientale del Volga.

Insomma, un'area grande come Manhattan, che ospiterà 500 mila abitanti e richiederà 120 miliardi di euro d'investimenti, 30 dei quali già stanziati dal governo per la realizzazione delle infrastrutture e altri 90 da assegnare a privati. Ma per la definizione del progetto, il governatore Shantsev ha scelto uno studio di architettura italiano: Dante O. Benini & partners architects, guidato dal fondatore, Dante Oscar Benini, e dal socio Luca Gonzo.

La Futuropoli russa made in Italy si chiamerà Globe Town, città globale, e Benini realizzerà il più grande progetto urbanistico dell'era moderna. Serviranno circa 15 anni prima che la **Su155**, ovvero la società di costruzioni privata con 40 mila

dipendenti scelta dal governatore di Novgorod per la messa in opera dell'immenso cantiere, possa concludere i lavori. L'opera affronterà difficoltà tecniche inimmaginabili: per esempio, i 30 milioni di metri quadrati di superficie di Globe Town dovranno essere elevati di otto metri per contenere eventuali piene del Volga; 9,7 chilometri di costa saranno estesi e attrezzati con scale; verranno realizzati otto chilometri di rete metropolitana sotterranea e quattro di monorail sopraelevato, oltre a una complessa rete di trasporti stradali.

SPAZI VERDI. Sul totale, 20 milioni di metri quadrati saranno destinati alle costruzioni, metà dedicati ad abitazioni e metà a centri commerciali, alberghi, uffici governativi, spazi ricreativi, ospedali, scuole, negozi. I restanti 10 milioni di metri quadrati, invece, diventeranno spazi verdi. «Io, però, preferisco chiamarli spazi bianchi» dice Benini a *Economy*. «C'è ben poco di verde in una città che per otto mesi l'anno è coperta dalla neve. Per questo, tutto il progetto è stato disegnato immaginando una città di ghiaccio, con le sue esigenze e risorse, e con la sua fisicità».



Verdi o bianchi che siano, quattro milioni di metri quadrati formeranno un immenso parco cittadino, grande quattro volte Central park a Manhattan. «Dentro realizzeremo un corso d'acqua navigabile e piste da fondo per attraversarlo in sci, ma anche percorsi per il cavallo» dice Benini. «Mentre il "biglietto da visita" della nuova Novgorod sarà una sfera di 120 metri di diametro, dentro la quale sorgeranno palazzi per un totale di 200 mila metri quadrati interamente destinati all'intrattenimento».

La grande sfera (*vedere il disegno in basso*) sarà il simbolo della città, «come l'Opera House per Sydney o la Statua della libertà per New York» spiega Benini: «Sarà fatta in vetro e di notte s'illuminerà con i colori di tutte le bandiere del mondo, perché l'ambizione del governo è che Novgorod sia una città globale dove fare business: la Dubai della Russia».

La sfera sorgerà sulla riva del Volga e sarà collegata a tre grattacieli attraverso nastri di titanio percorribili, nel tratto iniziale, con skateboard o biciclette che, nella parte terminale, s'impenneranno fino a toccare l'estremità più alta dei palazzi, a



Un disegno della futura città russa di Nizhny Novgorod: in primo piano, la grande sfera che sarà il simbolo della metropoli.



600 metri di altezza. «Sembleranno i fiocchi dei pacchi regalo che si vedono nei film americani» spiega sorridendo Benini «e consentiranno al grattacielo di abbandonare la sua natura di semplice contenitore di vetro, per diventare un elemento vivo».

Globe Town sarà dotata di una complessa rete di trasporti: i software più moderni hanno permesso di simulare percorsi che in 25 minuti al massimo dovranno consentire di raggiungere i poli d'attrazione principali della città da qualsiasi altra zona. E la città sarà autosufficiente sotto il profilo energetico: «Il sottosuolo sarà utilizzato per lo scambio geotermico» spiega Gonzo «mentre l'acqua del Volga e delle neviccate sarà raccolta all'interno degli otto metri d'innalzamento della superficie che dovremo realizzare per contenere le piene del fiume: sarà utilizzata per l'irrigazione e per i riscaldamenti».

Ma Futuropoli, anche sotto la neve, alla fine sarà davvero verde: gli edifici saranno costruiti solo con materiali riciclabili, ecosostenibili e fotocatalitici con vernici e asfalti che consentiranno di volatilizzare le particelle inquinanti.

CHI È (E COSA HA FATTO) DANTE OSCAR BENINI

Il più eclettico allievo di Scarpa e Niemeyer

Dante Oscar Benini, 61 anni, è stato allievo del grande architetto Carlo Scarpa e si è laureato in Brasile con Oscar Niemeyer. Ha fondato nel 1997 la Dante O. Benini & partners architects, società che ha sede a Milano e Londra, e nella quale lavorano circa 60 persone. Oltre alla nuova città russa Globe Town, Benini ha seguito numerosi grandi progetti, italiani e internazionali: come la Tai Tower a Istanbul, il grattacielo più alto della città (120 metri) di proprietà dell'imprenditore turco titolare della Abdi Ibrahim pharmaceuticals, per il quale Benini aveva già realizzato nel 1993 lo stabilimento produttivo. Un altro esempio avveniristico è il palazzo ex sede della società di costruzioni Torno internazionale a Milano: una vela di vetro e tubi d'acciaio alta 12 piani e realizzata con materiali a bassissimo impatto energetico; mentre alla fine del 2006 è stato terminato il restauro dell'ex edificio Olivetti (lco centrale) a Ivrea, ora utilizzato da Vodafone Italia. Sono ancora in fase di realizzazione, invece, il Polo provinciale d'eccellenza per l'Innovazione e il lavoro a Milano e il grande complesso «Piazza del Terzo millennio» a Pisa: quest'ultima sarà un'area di vetro e cemento speculare per forma e dimensioni alla grande piazza dei Miracoli, che si estenderà lungo 44 mila metri quadrati con al centro una torre alta 57 metri che luci e giochi del vento faranno sembrare pendente.



Dante Benini, a sinistra, con il socio Luca Gonzo.



Indagine della Corte dei Conti

Illy alle prese con 440 milioni di derivati sparsi per il Friuli Venezia Giulia

■ ■ ■ Anche il governatore Riccardo Illy *[foto Oly]* fa i conti con l'allarme derivati. Circa 440 milioni di euro di contratti sono stati infatti stipulati da 55 amministrazioni pubbliche in Friuli Venezia Giulia dal primo gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Lo ha reso noto ieri Fabrizio Picotti, magistrato istruttore della Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Trieste, presieduta da Camillo Longoni, incaricato dell'indagine di controllo sulle operazioni in strumenti finanziari derivati attuati dagli enti locali della Regione. L'indagine accerterà, attraverso un questionario compilato dagli enti

Giovedì 3 aprile 2008



interessati, la consistenza del fenomeno al 31 dicembre 2007. L'analisi si concluderà a maggio e riguarderà i contratti in essere e quelli risolti dopo il primo gennaio 2005 e coinvolgerà tutti gli enti locali della regione: i 219 comuni, le quattro province e le quattro comunità montane. «Dai primi riscontri con i questionari - ha spiegato Picotti - complessivamente sono state le quattro province e 44 comuni a stipulare, in tutto, 55 contratti. Qualche ente ne ha stipulato più d'uno. Il valore nozionale complessivo ammonta a 440 milioni di euro». Il più vecchio contratto stipulato risale al 2001, «ma - ha aggiunto Picotti - la massa è

concentrata tra il 2003 e il 2004. Gli ultimi risalgono al 2007 ed alcuni contratti sono già stati rinegoziati».

«I derivati sono strumenti finanziari che nell'ambito delle piccole amministrazioni pubbliche dovrebbero costituire un'eccezione. Non è così», ha commentato ieri Roberto Asquini (Fi), vicepresidente del Consiglio regionale. «Il ricorso ai derivati è stato fatto soprattutto dagli enti medio-grandi in un periodo in cui c'era una forte spinta da parte delle banche che garantivano che ci sarebbero stati risultati in termini di redditività e copertura», ha ribattuto Paolo Dean, vicepresidente regionale dell'Anci del Friuli.





LA LETTERA

La denuncia: trasferimenti statali "da fame"

Roma fa piangere le casse dei Comuni

Mi sento in dovere di porre in evidenza la questione "trasferimenti statali", ormai diventata di estrema rilevanza per la generalità degli enti locali.

Per dare un'idea dell'ordine di grandezza del fenomeno di cui si parla, mi riferisco al bilancio 2007 del Comune che rappresento: a fronte di un fabbisogno totale di spesa comunale di circa 14,2 milioni di euro, la copertura derivante dall'entrata per trasferimenti è pari a circa 1,7 milioni di euro, ossia circa il 12 % del totale delle entrate. Ciò significa che l'88% del fabbisogno comunale trova copertura mediante imposte e tasse proprie, eventuali alienazioni e

prestiti finanziari. Visto che i diritti e le concessioni derivano in via generale da entrate per i servizi offerti dall'amministrazione al cittadino, e quindi variano al variare dell'utenza, che i prestiti finanziari sono sottoposti a vincoli e comunque sono onerosi, l'unica leva per reperire le risorse necessarie al funzionamento è l'imposizione fiscale. In particolare, anche l'amministrazione comunale di Santa Maria di Sala delibererà per l'anno 2008 l'aumento di aliquota dell'addizionale comunale: dallo 0,4% allo 0,7%.

Dai dati forniti dal Ministro dell'Interno, per l'anno 2007, il nostro Comune ha ricevuto un trasferimen-

to statale medio pro-capite pari ad euro 99,85, in assoluto inferiore a tutti i comuni della provincia di Venezia, anche rispetto a chi versa meno nelle casse dello Stato. Se poi il valore viene confrontato con i trasferimenti medi pro-capite di comuni di altre regioni del sud Italia e soprattutto con le regioni autonome (euro 244,42 pro-capite comune di Venosa - Basilicata, euro 250,84 pro-capite comune di Gioia Tauro - Calabria) il divario si accentua.

Tradotto: da un lato i trasferimenti statali di anno in anno, di finanziaria in finanziaria, vanno via via a subire decurtazioni, e dall'altro si assiste all'obbli-

gato aumento delle imposte locali per far quadrare i bilanci comunali. Diventa dunque indispensabile attuare il federalismo fiscale per porre fine al colonialismo romano che per decenni ci ha sottratto le nostre risorse.

Se tale obiettivo non dovesse essere completamente raggiunto, ritengo doveroso intraprendere la strada referendaria per richiedere la secessione dal Veneto. Tale proposta verrà estesa anche alle amministrazioni locali limitrofe che ritengono di dover dare una risposta concreta ai propri cittadini.

Pier Luigi Masiero,
consigliere comunale di Santa Maria di Sala (Ve)



CIRCOLARE *Inesigibilità, procedura ad hoc*

DI MAURIZIO BONAZZI

Dal 7 aprile 2008 gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate potranno utilizzare un'apposita procedura per esaminare le comunicazioni di inesigibilità trasmesse in via telematica dall'agente della riscossione. È quanto reso noto dalle Entrate con la circolare n. 32 del 1° aprile 2008 con la quale sono state altresì rese note le modalità operative della procedura e individuati i criteri e i termini per i controlli delle richieste con le quali gli ex concessionari chiedono di essere scaricati dall'esazione del credito erariale.

La circolare n. 32/E individua puntualmente i termini di presentazione della comunicazione di inesigibilità da parte della società riscuotitrici (distinte in relazione al periodo di consegna del ruolo e all'avvenuta adesione alla sanatoria) e quelli riconosciuti agli uffici dell'Agenzia per effettuare i controlli. In merito ai controlli delle comunicazioni di inesigibilità riferiti ai ruoli emessi dall'Agenzia, la circolare individua i criteri selettivi riconducibili a: segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'Ufficio; fasce d'importo; tipologia di soggetto iscritto a ruolo: persona fisica o persona giuridica; numero di partite di ruolo da controllare. In virtù di tali criteri, la selezione delle quote da sottoporre al controllo deve essere effettuata con le seguenti modalità:

1) partite di ruolo oggetto di segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 4, del dlgs n. 112/1999: controllo del 100% delle partite in scadenza in ciascun anno solare, a prescindere dall'importo;
2) partite di ruolo di importo inferiore a 5 mila euro: con-

trollo del 66% delle partite in scadenza in ciascun anno solare, con preferenza per le partite di importo maggiore. Tale percentuale, a sua volta, deve essere riferita preferibilmente per 2/3 a persone fisiche e per il rimanente 1/3 a persone giuridiche;
3) partite di ruolo di importo superiore a 5 mila euro: controllo del 100% delle partite in scadenza in ciascun anno;
4) numero di partite di ruolo inferiori a 10 (attesa la particolarità dei termini relativi alle società operanti negli ambiti di Avellino e Viterbo): controllo del 100% delle partite in scadenza in ciascun anno solare.



Il testo
della circolare
su www.italiaoggi.it



I rendiconti supereranno l'accertamento convenzionale

Focus sul maggior gettito Ici

Nicola Tommasi

■ Si avvia a conclusione la tormentata vicenda del maggior gettito Ici derivante dalla modifica della base imponibile a opera del decreto legge 262/2006 (il cosiddetto «Bersani-Visco»).

Con decreto del 17 marzo, in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», il ministero dell'Interno, di concerto con l'Economia, sono stati approvati i certificati che i comuni devono produrre per attestare le maggiori risorse incassate (o che si prevede di incassare, come indicato al comma 1 dell'articolo 2).

Per determinare realmente come abbiano inciso sulla base imponibile le disposizioni dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del Dl 262, gli enti devono tener conto dei dati comunicati dall'agenzia del Territorio al ministero dell'Interno. È inoltre dalla data di divulgazione di queste informazioni (comunicato del Viminale del 4 marzo) che decorrono i 90 giorni stabiliti dal successivo articolo 4 del decreto. Come stabilito dal Dl 81/2007, inoltre, gli enti devono anche certificare gli interessi passivi che hanno dovuto riconoscere al Tesoriere. Questa ulteriore certificazione deve essere trasmessa solo nel caso in cui la mancata erogazione dell'ultima rata del fondo ordinario abbia prodotto una riduzione di liquidità tale da costringere l'ente ad attivare le anticipazioni di cassa. Si deve attendere maggio, quindi, per conoscere se l'incremento di gettito è quello stimato dall'agenzia del Territorio (117 milioni contro i 609,4 stimati nel decreto legge) o inferiore.

In particolare, alcune fattispecie non saranno facilmente certificabili dai comuni. Si pen-

si, per esempio, ai fabbricati iscritti al Catasto terreni per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali o a quelli non iscritti per i quali il Dl milleproroghe ha concesso ulteriore tempo per l'iscrizione.

Seppur con un certo ritardo, e con molti scontri con i comuni, il decreto approda in tempo utile anche per consentire agli enti di approvare il rendiconto di gestione senza dover necessariamente utilizzare l'accertamento "convenzionale" previsto dall'articolo 3, comma 2 del Dl 81/2007. Il decreto nulla indica in merito, ma appare evidente a questo punto che il differenziale tra il taglio di trasferimenti operato dal Viminale lo scorso ottobre e il reale gettito determinato attraverso le certificazioni, può essere non più "convenzionalmente" accertato nell'anno 2007 a valere sul fondo ordinario. La definitiva determinazione dei trasferimenti 2007, poi, consente una previsione più corretta anche ai fini della predisposizione dei preventivi 2008, slittati al 31 maggio con il decreto del 20 marzo scorso.

La certificazione relativa al maggior gettito previsto deve essere redatta in doppio originale e sottoscritta sia dal responsabile del tributo che dal responsabile del servizio finanziario. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione, il modello deve essere sottoscritto anche dall'affidatario del servizio.



Comuni. Il Tar Toscana si pronuncia sull'esercizio dei poteri regolamentari in materia di Irpef

Addizionale sempre sanabile

Il Consiglio può convalidare le deliberazioni della Giunta

LE INDICAZIONI

L'intervento di salvataggio può arrivare anche oltre il termine previsto dalla legge e ha effetti retroattivi

Sergio Trovato

■ È legittima la deliberazione del Consiglio comunale che convalida quella adottata dalla Giunta con la quale era stato approvato, entro il termine perentorio previsto dalla legge, il regolamento comunale relativo alla variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale Irpef. L'atto di convalida del Consiglio, quale organo competente, ha effetti retroattivi e può essere emanato anche oltre il termine di legge. Lo ha stabilito il Tar Toscana, prima sezione, con la sentenza 411 del 20 marzo 2008.

La controversia era sorta in seguito all'impugnativa della delibera del consiglio comunale di Massa. Con questo provvedimento era stata convalidata la delibera di giunta che aveva approvato il regolamento sull'addizionale Irpef. In particolare, era stata variata l'aliquota e fissata una soglia di esenzione. Scelta consentita dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006, articolo 1, comma 142). I contribuenti avevano contestato l'atto di ratifica del consiglio intervenuto oltre il termine di legge.

Secondo il giudice amministrativo, gli atti viziati da incompetenza possono essere convalidati con efficacia retroattiva dall'organo competente. Il provvedimento adottato costituisce la ratifica o convalida di un precedente atto e si sostituisce a quello viziato

con effetto *ex tunc*. L'atto convalidato, dunque, è legittimo sin dalla sua emanazione. Né, per il giudice, può essere eccepita la tardività dell'atto di ratifica, poiché «all'operatività

del principio di retroattività della convalida disposta dall'organo competente non osta l'esistenza di un termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere adottato l'atto». Peraltro, condizionare la legittimità della convalida alla vigenza del termine significherebbe negarne l'operatività.

Questa pronuncia del Tar Toscana è in linea con quanto già affermato con la sentenza 315 del 7 febbraio 2006, secondo cui il Comune ha il potere di riadottare l'atto determinativo dell'aliquota Ici, oltre il termine di legge, anche se già annullato per incompetenza dell'organo. Questo potere discende dai principi generali che riguardano gli effetti (retroattivi) dell'annullamento in sede giurisdizionale di un atto amministrativo.

Gli atti generali (delibere, regolamenti), quando sono lesivi degli interessi dei contribuenti, sono sindacabili, in via principale, innanzi al giudice amministrativo, poiché incidono sugli

interessi legittimi degli amministratori. Tuttavia, è fatta salva la facoltà di chiedere al giudice tributario la disapplicazione, in caso di contestazione dell'atto amministrativo applicativo (avviso di accertamento, liquidazione o riscossione dell'imposta). In questi casi la controversia attinge a un iter procedimentale che precede il sorgere dell'obbligazione tributaria e sfocia nell'adozione di un atto amministrativo generale assunto dalla

pubblica amministrazione nell'esercizio di un potere di imperio che ha natura discrezionale. Il giudice tributario (articolo 7, decreto legislativo 546/1992) può disapplicare il regolamento o l'atto generale che ritiene illegittimo quando esplica effetti sulla pretesa tributaria del Comune. Nel caso in cui ne riscontri l'illegittimità, deve giudicare del caso sottoposto al suo esame prescindendone, come se l'atto generale non fosse mai stato emanato.

I principi

Il Consiglio comunale

■ Secondo il Tar Toscana (sentenza n. 411 del 20 marzo 2008) è legittima la deliberazione con la quale il Consiglio comunale convalida la deliberazione che era stata in precedenza adottata dalla Giunta per approvare il regolamento comunale che era intervenuto in materia di addizionale Irpef

Gli effetti

■ L'atto di convalida del Consiglio comunale ha effetti retroattivi e può essere emanato anche oltre il termine che è stato previsto dalla legge. L'atto che viene convalidato risulta, dunque, pienamente legittimo sin dal momento nel quale il provvedimento sanato risulta adottato



Riscossione. Dopo il decreto legge milleproroghe Il Fisco rimette a punto i controlli sugli agenti

■ Aggiornati modalità e termini per i controlli del Fisco sulle domande di inesigibilità presentate dagli ex concessionari e dagli agenti della riscossione. A seguito del rinvio dei termini deciso, da ultimo, dal decreto legge milleproroghe, l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32 del 1° aprile, ha dettato ai propri uffici le istruzioni per verificare le comunicazioni inviate dagli esattori, relative ai ruoli consegnati e indicato i termini da osservare per evitare che possano essere discaricate automaticamente le somme affidate per la riscossione e venga dichiarata definitivamente la loro inesigibilità.

La circolare ricorda che - come prevede l'articolo 19 del decreto legislativo 112/99 - decorso tre anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità, in assenza di controllo da parte degli uffici, il concessionario è automaticamente discaricato. Gli agenti, in effetti, devono presentare agli uffici le comunicazioni di inesigibilità dei crediti. L'informativa deve essere trasmessa entro il terzo anno successivo a quello di consegna dei ruoli. Si tratta di un termine perentorio e, se non viene rispettato, l'esattore perde il diritto a scaricare le quote. La comunicazione, però, è soggetta a una successiva integrazione se, quando è presentata, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario. Questi, se ha adempiuto all'obbligo di legge, è discaricato automaticamente dopo tre anni dalla comunicazione di inesigibilità. Solo dopo il decorso di questo termine, durante il quale l'ente cre-

ditore può operare un controllo sulla correttezza dell'attività esecutiva, il concessionario può eliminare dalle scritture patrimoniali le quote discaricate.

La circolare precisa, però,

che per individuare i termini di verifica bisogna tener conto delle varie proroghe previste dalla legge. Con numerosi interventi legislativi, infatti, sono stati differiti i termini per presentare la domanda e per effettuare i controlli di merito da parte degli enti impositori. Le regole valgono per tutti gli enti creditori diversi dallo Stato (tra questi, Comuni, Province, enti previdenziali e consorzi) che fanno ricorso alla riscossione delle loro entrate a mezzo ruolo. In particolare, la circolare segnala che il milleproroghe ha da ultimo fatto slittare le scadenze. L'articolo 36 del decreto legge 248/07 ha infatti differito il termine per presentare le domande di inesigibilità agli enti creditori e ha con-

sentito alle vecchie società concessionarie partecipate da Equitalia, anche a quelle che in passato hanno aderito alla sanatoria, di presentare entro il 30 settembre 2010 sia le comunicazioni che i crediti non sono più riscuotibili, sia di integrare le vecchie domande già inviate. Questo termine vale per tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007. Il termine triennale per i controlli da parte dei creditori decorre invece dal 1° ottobre 2010. Mentre per i ruoli consegnati dal 1° ottobre 2007 valgono le regole ordinarie. Quindi, il termine per presentare le domande da parte degli agenti è quello per l'esame di merito del-

le comunicazioni è quello triennale previsto dall'articolo 19 del decreto 112/99.

La circolare richiama poi l'articolo 20 del decreto 112/99, che disciplina la procedura di discarico per inesigibilità e stabilisce che i controlli devono essere effettuati a campione sulla base di criteri individuati da ciascun ente creditore. Secondo l'Agenzia, il termine «campione», al di là della sua accezione di «contrario dell'universo dei dati», va interpretato come «criterio selettivo» del controllo. I criteri selettivi individuati sono stati riportati nella stessa circolare. Ogni ufficio locale potrà trovare la guida operativa per l'utilizzo delle procedure sul sito intranet dell'Agenzia. Per accedere l'operatore deve fornire le proprie credenziali. La procedura consente di scegliere se esaminare le domande di inesigibilità relative ai ruoli ante o post riforma: vale a dire consegnati entro il 31 dicembre 1999 o dopo questa data. Le partite di ruolo sono ordinate per importo decrescente e con indicazione dei diversi termini entro i quali gli uffici devono controllare le comunicazioni.

Ser.Tro.

L'ultimo rinvio

Le domande

■ L'articolo 36 del milleproroghe (decreto legge 248/07) ha fatto slittare il termine per presentare le domande di inesigibilità e ha consentito alle vecchie società concessionarie partecipate da Equitalia, anche a quelle che in passato hanno aderito alla sanatoria, di presentare entro il



30 settembre 2010 sia le comunicazioni che i crediti non più riscuotibili, sia di integrare le vecchie domande già inviate. Il termine vale per tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007

I controlli

■ Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007, il termine triennale per i controlli da parte dei creditori decorre invece dal 1° ottobre 2010 e va, quindi, concluso, entro il 1° ottobre 2013

Agevolazioni. Fissate le regole per il beneficio previsto dalla manovra

Sud, bonus assunzioni con istanza a Pescara

Entro 30 giorni dalla Gazzetta il modello per l'invio

Tonino Morina

■ È quasi tutto pronto per la partenza del bonus dipendenti. Per beneficiare dell'agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 2, commi da 539 a 547, legge 244/07) e riservata ai datori di lavoro che fanno assunzioni a tempo indeterminato in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, sarà necessario inviare un'istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle Entrate. Lo stabilisce il decreto attuativo del ministro dell'Economia del 12 marzo scorso, diffuso ieri dal dipartimento per le Politiche fiscali e in corso di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale». Ma i dati da inserire nell'istanza - chiarisce lo stesso decreto - saranno dettagliati da un provvedimento che il direttore delle Entrate dovrà varare entro 30 giorni dalla pubblicazione in «Gazzetta» del decreto.

La procedura

Il decreto precisa poi che l'istanza va presentata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009. Per le nuove assunzioni fatte dal 1° gennaio 2008 fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica, i beneficiari inviano le istanze dalla data di attivazione delle procedura. Se si

tivazione delle procedura. Se si verificano altri incrementi occupazionali, va presentata una nuo-

va istanza. L'agenzia delle Entrate esaminerà le istanze comunicando in via telematica, ed entro 30 giorni dalla presentazione, l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno. Il bonus è utilizzabile solo in compensazione con i versamenti da effettuare con l'F24, dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Confine al 31 dicembre

Il decreto dell'Economia ricorda che ai fini del bonus rilevano solo le assunzioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 che costituiscono «incremento» rispetto al numero dei dipendenti in media occupati nel 2007. Per chi assume la qualifica di datore di lavoro dal 1° gennaio 2008, ogni dipendente assunto rappresenta un incremento della base occupazionale.

Il beneficio è di 333 euro al mese per ogni assunto in più rispetto alla media dei dipendenti nel 2007, ma è elevato a 416 euro se sono assunte lavoratrici donne che rientrano nella definizione di «lavoratore svantaggiato» (il budget totale fissato dalla Finanziaria è di 200 milioni l'anno per 2008, 2009 e 2010). I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono conteggiati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate. Mentre i soci lavoratori delle coop sono equiparati ai dipendenti. Il bonus fiscale spetta,

comunque, fino al 31 dicembre 2010, se viene conservato l'incremento occupazionale raggiunto nel 2008. Sono esclusi dall'agevolazione Stato ed enti pubblici.

Il credito d'imposta spetta se:

■ i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non

hanno mai lavorato prima, hanno perso o stanno per perdere l'impiego precedente, sono portatori di handicap (legge 104/92) o donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato;

■ sono rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche per i lavoratori che non danno diritto al credito;

■ sono rispettate le norme in materia di salute e sicurezza;

■ il datore di lavoro non ha ridotto la base occupazionale dal 1° novembre al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa.

La decadenza

Il diritto al credito decade se:

■ su base annuale, il numero dei dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, è inferiore



o pari al numero dei dipendenti in media occupati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007;

■ i posti di lavoro creati non sono conservati per almeno tre anni, o due anni per le Pmi;

■ sono definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni per almeno 5 mila euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, o violazioni alla normativa su salute e sicurezza dei lavoratori commesse dal 2008 al 2010, e sono emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per recuperare le minori somme versate e per l'applicazione delle sanzioni.



www.ilsole24ore.com

Il decreto dell'Economia

Budget di 200 milioni

L'incentivo

■ È di 333 euro al mese il credito d'imposta riconosciuto alle imprese per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Il bonus sale a 416 euro se vengono assunte lavoratrici donne che rientrano nella definizione di «lavoratore svantaggiato». In totale, la Finanziaria del 2008 ha stanziato 200 milioni l'anno per il 2008, 2009 e 2010

Incremento occupazionale

■ Per conquistare il bonus occorre incrementare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno rispetto alla media del 2007. L'incremento va verificato sia rispetto al numero dei dipendenti del singolo stabilimento o ufficio, sia rispetto ai dipendenti totali del datore di lavoro. L'incremento va considerato al netto dei decrementi occupazionali che si sono verificati in società controllate o collegate

L'accesso al bonus

■ Per ottenere il credito d'imposta, il datore di lavoro dovrà presentare istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali, ma non oltre il 31 gennaio 2009. L'agenzia delle Entrate esaminerà le istanze e risponderà entro 30 giorni in via telematica. L'esaurimento dei fondi disponibili sarà ufficializzato con provvedimento del direttore dell'Agenzia

Risoluzione delle Entrate sui legali-dipendenti

Negli enti compensi senza Irap

Luca De Stefani

I compensi erogati agli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche non vanno decurtati dell'Irap, in quanto non devono essere considerati oneri riflessi per l'ente stesso. A stabilirlo è la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 123/E del 2 aprile 2008.

Secondo l'articolo 1, comma 208 della legge 266/05 «le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro», come conseguenza della prestazione del lavoro. Quindi, se ad esempio viene stabilito che il compenso è di mille euro, questo comprende anche gli «oneri riflessi» a carico dell'amministrazione Pubblica, i quali devono essere trattenuti dall'importo da pagare. Si tratta allora di stabilire se l'Irap debba essere considerata un «onere riflesso».

La Corte dei conti, nella deliberazione 34/07, ha chiarito che ritenere applicabile alle avvocature pubbliche l'Irap «significherebbe introdurre, tra l'altro, un improprio e del tutto anomalo concetto di traslazione dell'imposta comportante, in concreto, la trasformazione dell'imposta reale in esame in imposta sul reddito. Di qui la conseguenza che è la stessa na-

tura giuridica dell'Irap ad escludere che essa possa trovare copertura nell'ambito del finanziamento delle suddette competenze professionali».

L'agenzia delle Entrate (risoluzione 327/2007) ha chiarito che questi compensi hanno natura retributiva e le amministrazioni pubbliche devono considerarli nella determinazione della base imponibile Irap, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1 del decreto legislativo 446/97.

Secondo la risoluzione di ieri, anche da un punto di vista concettuale, non è ragionevole considerare l'imposta regionale come un onere riflesso, in quanto «l'effetto di decremento economico connesso all'Irap deriva direttamente dall'applicazione del tributo, e in questo senso si configura piuttosto come un onere diretto». Una conferma di questa interpretazione arriva anche dall'articolo 1, comma 198 della legge 266/05, che sembra considerare in maniera distinta gli oneri riflessi dall'imposta regionale. Anche l'articolo 1, comma 562 della legge 296/06, nel prevedere regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici, considera le spese del personale «al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap», riconoscendo implicitamente che l'imposta regionale non è riconducibile alla categoria degli oneri riflessi.



Immobili. Gli oneri per chi affitta

Effetto impianti sulle locazioni

QUADRO COMPLESSO

Le precisazioni del ministero dello Sviluppo economico non sembrano fornire indicazioni univoche sugli obblighi dei proprietari

Guglielmo Saporito

I contratti su immobili abitativi in locazione, comodato, le case vacanze, gli uffici e locali commerciali sono soggetti ad un oneroso regime di documentazione, dal 27 marzo 2008 in poi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 37/2008. La norma impone di consegnare all'utilizzatore (cioè a chi abiterà l'immobile, o l'userà come ufficio o struttura produttiva) una «copia della stessa documentazione» che spetta a chi compra (o potrebbe comprare) lo stesso immobile.

I professionisti dell'intermediazione immobiliare e il ministero dello Sviluppo economico hanno chiarito, negli ultimi giorni del mese di marzo, come attuare la norma con una serie di dichiarazioni delle parti contraenti. Adeguate clausole contrattuali possono evitare documentazioni, garanzie e attestati di «conformità» o «rispondenza», ribaltando sull'acquirente l'onere di adeguamento e, nella sostanza, l'obbligo di corretta utilizzazione del bene. Diverso è il caso delle locazioni, contratti che si articolano nel tempo con prestazioni corrispettive tra le quali c'è anche la garanzia sull'utilizzabilità del bene. È onere del proprietario mettere a disposizione dell'inquilino l'immobile in buono stato di manutenzione (articolo 1575 Codice civile) fornendo i documenti

«necessari all'uso» (come per la vendita, articolo 1477). Dal 27 marzo possono ritenersi necessari anche gli attestati di «conformità» o «rispondenza», che il conduttore può chiedere al proprietario facendo leva sul decreto 37, norma posta a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano il bene. Il ministero dello Sviluppo economico, nella nota del 26 marzo 2007 e nelle successive risposte a quesiti (ivi, 29 marzo) prevede la possibilità di «non consegnare» all'utilizzatore (inquilino, comodatario, utilizzatore) la dichiarazione di conformità o di rispondenza. Sul punto, ministero, proprietari e inquilini devono tuttavia evitare equivoci di terminologia: un conto è la consegna materiale, cioè la trasmissione del documento al momen-

to della stipula del contratto, altro è l'obbligo di fornire le dichiarazioni, semmai in un momento immediatamente successivo e comunque prima dell'utilizzazione.

Nel comunicato del 31 marzo 2008, il sito del ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it) sembra tornare a un'interpretazione che tutela l'utilizzatore, precisando che il decreto 37/2008 è più favorevole delle norme precedenti (legge 46/1990 e Dpr 447/1991) in quanto «consente di non allegare all'atto documenti prima obbligatori». Quindi i documenti possono non essere allegati al contratto di locazione, ma devono esistere. Lo stesso ministero mitiga il dovere di fornire documenti non solo separando i momenti della stipula del contratto di locazione (o comodato, o affitto estivo) dalla materiale

consegna dei documenti, ma soprattutto introducendo due periodi di riferimento. Un primo periodo riguarda gli impianti realizzati in data anteriore al 13 marzo 1990 (entrata in vigore della legge 46/1990), per i quali basterebbe l'interruttore differenziale e la messa a terra.

Un secondo periodo riguarda gli impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990, per i quali è indispensabile la dichiarazione di conformità a firma di un'impresa abilitata. A ciò va aggiunta, per mitigare i rapporti tra proprietari ed utilizzatori, l'interpretazione secondo la quale la rispondenza degli impianti va attestata con riferimento alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione. Questo eviterebbe contrasti sui contratti di locazione relativi a immobili con impianti vetusti (purché conformi alle regole del tempo), anche se appare illogico sottrarre a doveri e controlli proprio le situazioni più a rischio.

